



REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

(emanato con Decreto Rettorale prot. n. 32191 del 05 giugno 2020)

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico con riferimento al profilo di Tecnologo a tempo determinato, di cui all'art. 24 bis della Legge n. 240 del 30.12.2010.

Articolo 2 - Attività di competenza del Tecnologo

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.

2. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:

a. Il tecnologo di primo livello che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

b. Il tecnologo di secondo livello che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Articolo 3 - Procedura di reclutamento

1. Il reclutamento di tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di selezione pubblica.

2. L'attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato può essere richiesta dalle Scuole mediante delibera del Consiglio di Scuola o dalle strutture dell'Amministrazione centrale nel caso di progetti trasversali a tutto l'Ateneo.



La richiesta deve evidenziare:

- a) le attività di ricerca in relazione alle quali il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e i relativi fondi a carico dei quali è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
- b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24bis della Legge 240/2010 e dall'art 7 comma 1 del presente regolamento;
- c) il livello del Tecnologo;
- d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
- e) l'indicazione delle risorse destinate a garantire la copertura economica della spesa del contratto.

3. Il bando, emanato dal Direttore Generale, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti, deve contenere:

- le tipologie di attività di supporto tecnico e amministrativo che il Tecnologo dovrà svolgere, nonché le relative modalità di esecuzione in funzione dell'attuazione delle attività di ricerca;
- il numero dei posti e il relativo livello;
- la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- le modalità di invio delle domande di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento;
- le incompatibilità;
- il responsabile del procedimento.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art. 3 i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di studio specificato nel bando.

2. Fermi restando i requisiti generali previsti dal testo unico sul pubblico impiego, sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- tecnologo di primo livello:

- laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei



richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno biennale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso;

- laurea triennale (L) conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli postuniversitari comunque specificati nel bando di concorso.

- tecnologo di secondo livello:

- laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno annuale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso;
- laurea triennale (L) conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M.270/2004 e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli postuniversitari comunque specificati nel bando di concorso.

3. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dal bando secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione di valutazione, incaricata per la selezione di tecnologi a tempo determinato è nominata dal Direttore Generale; essa è formata da tre componenti scelti tra persone dotate di esperienze e competenze adeguate alla selezione, anche esterne all'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Articolo 6 - Lavori della Commissione



1. La commissione giudicatrice effettua la selezione secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli, una prova scritta e un colloquio, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire.
3. Sarà inoltre valutato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. Le prove (scritta e orale) si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
5. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane di età.
6. Con provvedimento del Direttore Generale sono approvati gli atti concorsuali.

Articolo 7 - Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno (36 ore) o a tempo parziale, è regolato dal contratto di lavoro e dalle disposizioni vigenti in materia lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'orario di lavoro a tempo pieno è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio è assicurata corredandola in modo flessibile alle esigenze della gestione delle attività correlate alla ricerca. Per l'accesso alla struttura di appartenenza, nonché per la rilevazione dell'orario di lavoro, verrà rilasciato al dipendente apposito badge.
4. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale.
5. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei progetti di ricerca per i quali ciascun tecnologo esercita le funzioni di supporto. Tali progetti devono assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto.
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo dell'Università di Camerino ovvero, nel caso in cui esista già un rapporto di lavoro dipendente con l'Università stessa, alla trasformazione della posizione di inquadramento.



Articolo 8 - Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea da qualsiasi università o ente di ricerca erogate

2. È ammessa la possibilità di svolgere, previa autorizzazione del Direttore Generale, incarichi aggiuntivi esterni.

3. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs, n.165/2001.

Articolo 9 – Retribuzione

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3, per il tecnologo di secondo livello al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università ed è così composto:

- a. quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;
- b. quota accessoria pari al 10% del trattamento economico complessivo; l'importo sarà erogato sulla base della proposta effettuata annualmente dal Responsabile della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti.

2. L'onere complessivo del contratto e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione (buoni pasto, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi o convegni) è posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

3. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Articolo 11 - Norme finali

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Università, dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web.